



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

ORD. N. 714 /2020
DEL 22.9.2020

Oggetto: DIFFERIMENTO INIZIO ATTIVITÀ' DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO AL 28 SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- con D.L. del 30/07/2020 n. 83 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020;
- con Decreto del Presidente della Regione Calabria n.106 del 11 agosto 2020 è stato approvato il nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell'Infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado, con inizio delle attività didattiche il 24/09/2020;

Considerato che la maggior parte degli edifici scolastici di proprietà comunale situati sul territorio, in data 20/09/2020 e 21/09/2020, sono stati sede di seggio elettorale al fine di consentire ai cittadini di questo Comune di esprimere il proprio voto sul Referendum;

Preso atto:

- che, a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici adibiti a sedi di seggio dovranno essere riorganizzati per permettere lo svolgimento delle attività didattiche;
- che dovranno essere necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione sia all'interno che all'esterno al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli studenti ed impedire l'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, prevenire la ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19;

Preso atto, altresì, che:

- le procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione si rendono necessarie anche presso gli altri edifici scolastici di proprietà del Comune di Aciri, nonché presso quelli di proprietà della provincia di Cosenza, nei quali sono stati effettuati gli interventi di adeguamento alle nuove misure di prevenzione dettate dall'emergenza sanitaria Covid - 19;
- le operazioni di sanificazione, disinfestazione, igienizzazione e riorganizzazione degli edifici scolastici necessitano di un idoneo arco temporale, atto a garantire la completa sanificazione dei suddetti locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività scolastiche e didattiche;
- sono pervenute richieste di rinvio dell'inizio delle attività didattiche da parte dei Dirigenti degli Istituti Comprensivi del territorio: "B. Francesco Maria Greco" nota prot. n.15150 del 22.9.2020; "V. Padula" nota prot. n.15151 del 22.9.2020; "San Giacomo - La Mucone" nota prot. n.15152 del 22.9.2020;
- sono altresì pervenute richieste di rinvio dell'inizio delle attività didattiche da parte dei Dirigenti dell' I.I.S. Liceo e Classico e Scientifico "Vincenzo Julia", nota prot. n.15153 del 22.9.2020; dell'I.T.C.G.T. Falcone Aciri, nota prot. n.15154 del

22.9.2020; Istituto d'Istruzione Superiore "IPSIA-ITI" nota prot. n.15155 del 22.9.2020;

- **Richiamato** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" ed in particolar modo il comma 5: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 che recita...// sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti (, anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.../,

Ritenuto necessario, per le ragioni in premessa indicate, stanti le condizioni di necessità ed urgenza, posticipare al 28 settembre 2020 l'inizio delle attività didattiche presso ogni edificio scolastico di proprietà dell'Ente comunale, nonché presso ogni edificio scolastico di proprietà della Provincia di Cosenza ricadente sul territorio comunale;

ORDINA

per tutte le ragioni in premessa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., che qui si intendono integralmente riportate:

DI DIFFERIRE l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, per le scuole di ogni ordine e grado del territorio, alla data del 28/09/2020, giorno in cui inizieranno le lezioni e le altre attività.

Il presente provvedimento viene trasmesso a:

- S.E. Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
- Presidente della Giunta della Regione Calabria;
- Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;
- Presidente della Provincia di Cosenza;
- Dirigenti degli Istituti Comprensivi Comunali;
- Comandante Carabinieri Stazione di ;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Acri;
- Dirigente del Settore "Tecnico Manutentivo" comunale;
- Dirigente del Settore "Servizi al Cittadino" comunale.

E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale li, 22 settembre 2020

